



SANZIONI DISCIPLINARI PER MANCATA ACQUISIZIONE DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Dal 1° gennaio 2014 gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti all'albo, **hanno l'obbligo di acquisire almeno 60 crediti formativi professionali (CFP) nel triennio formativo (2014-2016) di cui 12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche.**

Il **31 dicembre 2016** scadrà il **primo triennio** e la violazione dell'obbligo costituirà un illecito disciplinare (ai sensi dell'art. 7 DPR 137/2012 e dell'art. 9, comma 2 del Codice Deontologico).

Al fine di garantire uniformità di applicazione sul territorio nazionale, il CNAPPC ha definito le sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dell'obbligo formativo professionale. La mancata acquisizione, nel triennio formativo 2014/2016, dei CFP fino al 20% (dunque fino a 12 CFP nel triennio) determina la sanzione disciplinare della CENSURA, mentre un numero maggiore di CFP non acquisiti determina la sanzione disciplinare della SOSPENSIONE nella misura di 1 giorno di sospensione per ogni CFP non acquisito.

CFP mancati	Sanzione
fino al 20% (12 CFP)	censura
oltre al 20% (oltre 12 CFP)	sospensione pari a 1 giorno per ogni credito mancante

Si rammenta che, per essere in regola, **è necessario comunque acquisire i 12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche.**

Alcuni esempi di applicazione delle sanzioni.

CFP complessivi acquisiti		Sanzione	Motivazione	Altro
generici	su discipline ordinistiche			
48	12	nessuna	-	-
36	12	censura	Assenza 12 CFP "generici"	-
48	0	censura	Assenza 12 CFP su discipline ordinistiche	-
60	0	censura	Assenza 12 CFP su discipline ordinistiche	Max 10 CFP "generici" sono riconosciuti nel triennio 2017/2019
60	4	censura	Assenza 8 CFP su discipline ordinistiche	Max 10 CFP "generici" sono riconosciuti nel triennio 2017/2019
80	8	censura	Assenza 4 CFP su discipline ordinistiche	Max 10 CFP "generici" sono riconosciuti nel triennio 2017/2019
43	8	censura	Assenza 9 CFP di cui 4 su discipline ordinistiche	-
35	12	sospensione per 13 gg	Assenza 13 CFP (oltre il 20%)	-
30	8	sospensione per 22 gg	Assenza 22 CFP	-
32	0	sospensione per 28 gg	Assenza 28 CFP	-
0	0	sospensione per 60 gg	Assenza 60 CFP	-

COME METTERSI IN REGOLA

Quando

A gennaio 2017 verranno verificati i crediti acquisiti da ciascun iscritto nel triennio e, in caso di mancato/incompleto conseguimento degli stessi, **sarà possibile regolarizzare la propria posizione nel semestre di "ravvedimento operoso", dal 1 gennaio al 30 giugno 2017.** Al termine di tale periodo le posizioni che risulteranno ancora irregolari verranno comunicate al Consiglio di Disciplina per l'avvio delle procedure disciplinari. **Si ricorda che il procedimento disciplinare della sospensione implica automaticamente la temporanea cancellazione da Inarcassa.**

Come acquisire i crediti richiesti

Gli eventi, i seminari e i corsi formativi che hanno ottenuto il preventivo riconoscimento da parte del CNAPPC concorrono a generare crediti formativi validi. Per sapere se un evento è stato accreditato, occorre chiedere all'ente che ha erogato la formazione e relativo codice identificativo del corso.



Gestione e verifica dei crediti

1) Come si registrano i crediti?

Gli Iscritti **non dovranno inviare gli attestati agli Ordini di appartenenza**. In maniera automatica gli Ordini territoriali o Enti Terzi organizzatori degli eventi formativi caricheranno le liste dei partecipanti e direttamente i cfp ai singoli Iscritti. La sezione crediti formativi è in costante aggiornamento.

2) Cos'è la piattaforma Im@teria? Come faccio a sapere quanti crediti ho maturato?

È il servizio di dematerializzazione offerto dal CNAPPC, all'interno del quale gli iscritti, potranno trovare la propria situazione in termini di CFP (<http://www.awn.it/servizi/imateria>).

3) Ho maturato più crediti di quelli previsti: li perdo?

Se si accumulano cfp in eccesso in un triennio, possono essere tenuti validi per il triennio successivo nel limite massimo di complessivi 10 cfp.

4) Se accumulassi un numero di crediti relativi alla Deontologia e ai Compensi professionali maggiori rispetto al minimo annuo richiesto, come verranno conteggiati i crediti in eccesso? I crediti in eccesso saranno conteggiati come crediti formativi relativi all'anno in essere; non verranno conteggiati nell'anno successivo.

Esoneri

1) Possono essere richiesti esoneri dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale?

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la **obbligatorietà formativa cessa automaticamente** al compimento del 70 anno di età, pertanto **non si deve presentare istanza di esonero**.

Possono essere richiesti esoneri nei seguenti casi:

- maternità**, riducendo l'obbligo formativo di -20 cfp nel triennio sperimentale e - 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori sulla deontologia.
- malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia**, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi (nel caso di malattia o infortunio, dietro presentazione di certificato medico);
- altri casi di documentato impedimento derivante da **cause di forza maggiore o situazioni di eccezionalità**.

Le istruzioni per l'autocertificazione si trovano su Im@teria nell'area "le mie certificazioni".